

## CONOSCERE LA COSTITUZIONE

**“POTERI DELLO STATO IN CASO DI CALAMITA' E MEZZI PER SALVAGUARDARE LA SALUTE E GARANTIRE GLI INTERESSI PUBBLICI”**

**Art. 16 – “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, SALVO LE LIMITAZIONI CHE LA LEGGE STABILISCE IN VIA GENERALE PER MOTIVI DI SANITA' O DI SICUREZZA.....”**

**Art. 32 – “La Repubblica TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'.....”**

**Art. 77 - “.....QUANDO, IN CASI STRAORDINARI DI NECESSITA' E D'URGENZA, IL GOVERNO ADOTTA, SOTTO LA SUA RESPONSABILITA', PROVVEDIMENTI PROVVISORI CON FORZA DI LEGGE, DEVE IL GIORNO STESSO PRESENTARLI PER LA CONVERSIONE ALLE CAMERE CHE, ANCHE SE SCIOLTE, SONO APPOSITAMENTE CONVOCATE E SI RIUNISCONO ENTRO CINQUE GIORNI.....”**

**Art. 117 -1° co. - “LA POTESTA' LEGISLATIVA E' ESERCITATA DALLO STATO E DALLE REGIONI NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE, NONCHE' DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E DAGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI.**

**.....- 6°co. - LA POTESTA' REGOLAMENTARE SPETTA ALLO STATO NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE ESCLUSIVA, SALVO DELEGA ALLE REGIONI. LA POTESTA' REGOLAMENTARE SPETTA ALLE REGIONI IN OGNI ALTRA MATERIA. I COMUNI, LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE HANNO POTESTA' REGOLAMENTARE IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE”.**

Dall'attenta analisi degli articoli della Costituzione summenzionati emerge quanto segue:

1)Il Governo, nell'attuale crisi che sta attraversando il nostro Paese ed il Mondo intero, ha applicato, sulla base degli studi degli esperti a livello mondiale e, quindi, dell'O.M.S.,tutti quei provvedimenti atti ad arginare la pandemia che si stava diffondendo, al fine di tutelare, quanto più possibile, la vita e la salute dei cittadini, pur sacrificandone le libertà; sicchè le restrizioni imposte, in particolare quelle relative alla circolazione, sono costituzionali (art.16). Purtroppo da questo tipo di restrizione ne consegue che ogni attività viene sospesa, con gravi danni per l'economia.

2)La scelta di salvare le vite umane a fronte della povertà non va assolutamente messa in discussione. Va, inoltre, evidenziato che la predetta considerazione è, peraltro, confermata dall'art. 32 ove la salute dell'individuo, nell'interesse della collettività, è un diritto fondamentale e, quindi, va tutelata sotto ogni aspetto.

3)I provvedimenti d'urgenza che il Governo sta emanando, trovano giuridicità nell'art. 77 sopra citato, ancorchè frammentari e confusionari, per effetto della non conoscenza del mostro che ha assalito il mondo del tutto impreparato, tuttavia sempre nel rispetto del suo ruolo ovvero quello di garantire la salute, la vita di tutti i cittadini.

4)Le divergenze tra Governo e Regioni sono comprensibili, atteso che ci sono situazioni diverse nell'ambito delle singole Regioni sicchè determinati provvedimenti possono non essere accettati da tutti, tuttavia l'art. 117 disciplina correttamente i comportamenti dei vari organi dello Stato.